

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28586 Anno 2026 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 16/04/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di VERONA

nel procedimento a carico di:

avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di Verona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona ha assolto, con la formula «perché i fatti non sussistono», [REDACTED] da undici capi di imputazione concernenti il reato di cui agli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), aggravati dall'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa della

legge n. 152 del 1991), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416-*bis*.1 cod. pen.), commessi in Verona tra il 2016 e il 2021.

2. Avverso la sentenza propone ricorso *per saltum* il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Verona deducendo il vizio di violazione di legge e, in particolare, della disposizione di cui all'art. 31 della legge n. 646 del 1982.

Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato si fonda su un'interpretazione non conforme ai principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 10713 del 2010, atteso che il Giudice di merito ha ritenuto che la circostanza attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991 comporti l'elisione totale dell'aggravante di cui all'art. 7 d. l. cit. "ad ogni fine", ivi compresa l'esclusione dell'obbligo informativo previsto dall'art. 31 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; d'ora in poi, cod. antimafia).

Tale conclusione, ad avviso del ricorrente, è erronea poiché attribuisce alla pronuncia delle Sezioni Unite un principio che essa non ha affermato.

Osserva il ricorrente, in primo luogo, che le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate esclusivamente in ordine al giudizio di bilanciamento tra aggravante mafiosa e attenuante della dissociazione, chiarendo che quest'ultima non è oggetto di comparazione con la circostanza aggravante; di conseguenza, l'affermazione relativa alla "elisione automatica" dell'aggravante va letta nel solo ambito del trattamento sanzionatorio, con riferimento al giudizio di bilanciamento e non può essere interpretata come una *fictio iuris* che cancelli il fatto storico dell'agevolazione mafiosa.

L'iter argomentativo seguito dal Tribunale porterebbe, infatti, alla cancellazione della circostanza aggravante anche in relazione agli effetti sostanziali, in assenza di una previsione legislativa che autorizzi tale esito e in contrasto con lo stesso ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito la permanenza del fatto reato e della sua gravità di cui bisogna tenere conto; si afferma cioè che il fatto storico dell'agevolazione non può essere cancellato dalla realtà fenomenica accertata con sentenza irrevocabile.

Osserva, poi, il ricorrente che la rilevante diminuzione di pena derivante dall'applicazione dell'attenuante e dalla sua sottrazione al giudizio di bilanciamento, incidendo sul trattamento sanzionatorio e sull'effetto di maggior peso delle condotte di reato, è già sufficiente al fine di riconoscere adeguato valore alla scelta di recidere il legame con l'ambiente mafioso, sicché l'elisione ad ogni fine dell'aggravante, anche se solo per i dissociati di reati comuni,

determina il prevalere delle ragioni della premialità su quelle della proporzionalità del trattamento e dell'offensività posto che il fatto dell'agevolazione verrebbe sempre vanificato.

Ad avviso del ricorrente, la lettura adottata dal Tribunale oltre a travalicare la portata della pronuncia delle Sezioni Unite, introdurrebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti condannati per il delitto associativo *ex art. 416-bis* cod. pen. e quelli condannati per reati comuni, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per i quali soltanto si applicherebbe l'esclusione dell'obbligo comunicativo in caso di dissociazione.

Entrambe le categorie di condannati, pur con diversa intensità, osserva il ricorrente, commettono lo stesso genere di reati, che incide sul fenomeno mafioso ed esprimono una pericolosità sociale graduabile ma comunque omogenea, sicché non sarebbe logicamente, né giuridicamente sostenibile ritenere che l'esigenza di mantenere un controllo sulle variazioni patrimoniali persista solo per i primi e si dissolva per i secondi, sul presupposto che le condotte aggravate dall'art. 7 d.l. cit. manifestino anch'esse un elevato allarme sociale.

L'errore interpretativo in cui è incorso Tribunale contrasterebbe inoltre con la *ratio* dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 31 cod. antimafia, che prescinde dalla pericolosità concreta del soggetto e si fonda sulla sola pericolosità astratta derivante dalla condanna per determinati delitti.

Si osserva, infatti, che l'obbligo informativo costituisce uno strumento minimo e ragionevole di monitoraggio, necessario anche nei riguardi dei dissociati da reati comuni aggravati dalla finalità mafiosa i quali, pur avendo reciso formalmente il legame al momento della condanna, potrebbero manifestare nuovamente comportamenti sintomatici dell'originaria pericolosità.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse risolvendosi l'impugnazione nella mera pretesa teorica della esattezza giuridica dell'decisione.

4. In data 26 marzo 2026, [REDACTED], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [REDACTED], ha depositato una memoria difensiva contenente argomentazioni a sostegno della interpretazione del Tribunale di Verona e, in subordine, ha evidenziato l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, concludendo per l'infondatezza o per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Preliminarmente, va evidenziato che nel caso di specie sussiste l'interesse del Pubblico Ministero a proporre ricorso per cassazione *per saltum* atteso che il Giudice di merito, riconoscendo «che i fatti descritti all'esito dell'istruttoria dibattimentale sono pacifici», ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto sul presupposto che l'elisione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 152 del 1991, dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit., per il riconoscimento dell'attenuante della dissociazione cd. attuosa, spieghi i suoi effetti sulla configurabilità del reato di cui agli artt. 30 e 31, l. n. 646 del 1982.

Il Pubblico ministero muovendo dalla premessa, evidenziata dal Giudice di merito, della configurabilità in capo all'imputato dei plurimi reati di cui all'art. 31 della l. n. 646 del 1992 ha censurato la sentenza nella parte in cui ha optato per una interpretazione abrogatrice della fattispecie incriminatrice ed ha correttamente prospettato, in conformità al disposto di cui all'art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., vizi di illegittimità da cui è scaturita la pronuncia assolutoria, adottata, dunque, in violazione di legge.

Il ricorrente ha indirizzato le censure di violazione di legge nei confronti della sentenza impugnata che, dopo avere affermato che i fatti contestati a XXXXXXXXXX – consistenti nella mancata comunicazione alla Guardia di Finanza, tra il 2015 e il 2021, delle variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 – erano risultati pacifici e non contestati dalla difesa, così come pacifica è risultata la correttezza dell'iscrizione nel casellario della sentenza della Corte d'appello di Catania del 2013, con cui l'imputato era stato condannato per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d. l. 152 del 1991, è pervenuta ad una decisione assolutoria.

Di conseguenza l'impugnazione del Pubblico Ministero non risulta risolversi in una mera pretesa teorica, mirando unicamente all'esattezza giuridica della decisione, in quanto dall'eventuale accoglimento del ricorso discende la possibilità di una pronuncia del Giudice differente da quella impugnata, trattandosi di vicenda, quella oggetto del presente ricorso, non ancora esaurita (*ex multis*, Sez. 2, n.37876 del 12/09/2023, Pg, Rv.285026 – 01; Sez. 4, n.24375 del 16/05/2019, Pg, Rv.276367 – 01; Sez. 6, n.33573 del 20/05/2015, P.g. in proc. Pinelli, Rv. 264996).

Risulta, pertanto, rispettato il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere attuale, nel senso che esso deve sussistere non solo

al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche allorché interviene la decisione richiesta e che l'interesse sotteso al ricorso deve anche essere concreto, nel senso che esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale, non essendo ammesso un interesse meramente teorico, per la sola affermazione del principio (in tal senso, *ex multis* Sez. 4, n. 12039 del 29/01/2026, Pg, Rv. 289706 - 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282542 - 01; Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, P.g. in proc. conti e altri, Rv. 272367 - 01; Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Pmt, Rv. 276274 - 01).

3. Ciò premesso, va evidenziato che la decisione assolutoria si è fondata sull'opzione interpretativa secondo la quale il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, di cui all'art. 8 d. l. 152 del 1991, (ora prevista dall' art. 416-*bis*.1, comma terzo, cod. pen.), nel determinare la non applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit., (ora, prevista dall' art.416-*bis*.1, comma primo, cod. pen.), determina il venir meno degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 30 delle legge n. 646 del 1982, la cui violazione è sanzionata dal successivo art. 31 l. cit.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo - con la quale si è stabilito che l'attenuante ad effetto speciale della cd. dissociazione attuosa non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze - ha affermato che l'applicazione dell'attenuante, in tema di calcolo della prescrizione, comporta che l'aggravante è *tamquam non esset* e, dunque, non se ne deve tenere conto per l'individuazione del termine di prescrizione. (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, dep. 2023, Pg, Rv. 284407 - 02).

Il Giudice di merito ha optato per l'esegesi posta a fondamento della pronuncia assolutoria rilevando che l'elisione automatica non è limitata al solo calcolo della prescrizione, giacché la previsione legislativa di cui all'art. 8, comma 2, d.l. n. 152 del 1991 stabilisce in generale che in caso di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 d. l. n. 152 del 1991 «non si applicano le disposizioni dell'art. 7».

Nella sentenza impugnata si è escluso che, seguendo l'interpretazione abrogatrice proposta, si determini una disparità di trattamento tra i soggetti condannati per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod.pen. e quelli condannati per reati soltanto aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., in quanto per i primi gli obblighi comunicativi continuano a sussistere anche se è stata riconosciuta l'attenuante dell'art. 8 d. l. cit., poiché tali obblighi derivano già dalla mera condanna per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e, dunque,

indipendentemente dall'applicazione dell'aggravante, per i secondi, gli obblighi non sussisterebbero nel caso in cui venga riconosciuta l'attenuante dell'art. 8 d.l. cit.

Secondo il Tribunale una differenza di disciplina sarebbe giustificata dalla maggiore gravità e dalla più elevata pericolosità sociale di colui che viene condannato per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., condizione che legittima la permanenza degli obblighi comunicativi anche quando intervenga la collaborazione con la giustizia.

Nella sentenza assolutoria si evidenzia, altresì, che l'art. 30 l. n. 646 del 1982 richiama i reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., ovvero i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. o per agevolare un'associazione mafiosa e non, almeno letteralmente, i reati aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. cit.; di conseguenza, sul rilievo del dato letterale, il Tribunale, pur provando a ritenere che gli obblighi di comunicazione sorgano anche senza il formale riconoscimento dell'aggravante mafiosa, purché il fatto sia stato concretamente commesso con modalità mafiose, afferma che tale lettura non è condivisibile in quanto la finalità degli obblighi comunicativi previsti dall'art. 30 della legge 646 del 1982 è quella di monitorare, dopo la condanna definitiva, le variazioni patrimoniali di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

In questo quadro, osserva il Tribunale, assume rilievo la disciplina dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. cit., che esclude l'applicazione dell'aggravante mafiosa in quanto il legislatore ha voluto attribuire alla collaborazione con la giustizia un valore tale da neutralizzare completamente il disvalore – e la correlata pericolosità – derivante dall'aver commesso il reato avvalendosi del metodo mafioso o allo scopo di agevolare un'associazione mafiosa.

Secondo il Giudice se si seguisse un'interpretazione meramente letterale dell'art. 30, in combinato con l'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., si giungerebbe però a un risultato irragionevole: anche chi ha beneficiato dell'attenuante della collaborazione – e che dunque non è più considerato pericoloso – verrebbe ugualmente assoggettato agli obblighi comunicativi solo perché il fatto storico, prima della collaborazione, presentava modalità mafiose.

Si tratterebbe, secondo il Tribunale, di un esito contrario alla *ratio* stessa dell'istituto e finirebbe per equiparare colui che ha mantenuto legami con la criminalità al soggetto che se ne è dissociato e ha attivamente aiutato l'autorità giudiziaria.

Più specificamente, secondo il Giudice di merito la distinzione è significativa in quanto nel primo caso, anche con la collaborazione, la condanna per il reato associativo resta, e con essa anche la pericolosità che giustifica il mantenimento degli obblighi comunicativi; nel secondo caso, il riconoscimento dell'attenuante

comporta l'eliminazione totale dell'aggravante, con la conseguenza che il fatto deve essere considerato come non connotato da modalità mafiose.

Per queste ragioni, il Tribunale ha seguito un'interpretazione teleologica del sistema normativo secondo la quale nel caso in cui venga riconosciuta l'attenuante della collaborazione, il reato non può essere trattato come aggravato ex art. 7 d. l. cit. e, dunque, non opera il presupposto che legittima l'applicazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30 l. n. 646 del 1982. Di qui la pronuncia assolutoria, oggetto di impugnazione.

4. Precisato il percorso argomentativo della decisione impugnata, giova ricordare che le disposizioni che vengono in rilievo sono l'art. 30 legge 646 del 1982, secondo il quale «[l]e persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione».

Il trattamento sanzionatorio della violazione delle condotte indicate è stabilito dall' art. 31 l. cit. che testualmente dispone «chiunque essendo tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».

Il precetto penale è, dunque, contenuto nell'art. 30 della legge n. 646 del

1982 per quanto riguarda i soggetti condannati in sede penale e la sanzione nell'art. 31 della medesima legge, in modo corrispondente a quanto previsto per i destinatari di misura di prevenzione personale, negli artt. 80 e 76, settimo comma, del d.lgs. n. 159 del 2011.

5. Tanto premesso, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18474 del 28 novembre 2024, dep. 2025, Vitagliano, hanno chiarito quali sono gli elementi della fattispecie incriminatrice di cui agli art. 30 e 31 l. cit., che configura un reato omissivo proprio e di pericolo presunto.

Nella pronuncia si è affermato che «ad essere oggetto di incriminazione è l'omissione comunicativa di un fatto, [...] posta a carico non della generalità dei consociati ma di due categorie specifiche di soggetti: a) i condannati con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori attualmente descritto dall'art. 512-*bis* cod. pen.; b) i soggetti già sottoposti, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011. La platea dei destinatari del precetto - come precisato dalla già citata Sez. U, Stangolini - risulta alquanto ampia in ragione delle stratificazioni normative intervenute nel corso del tempo (legge n. 646 del 1982, legge n. 136 del 2010, d. lgs. n. 159 del 2011) che hanno comportato l'attrazione nel cono applicativo della disposizione incriminatrice dei soggetti destinatari di ogni tipologia di misura di prevenzione personale (anche per le ipotesi di cd. pericolosità semplice, lì dove in origine l'obbligo *de quo* era imposto ai soli destinatari di misura per ritenuta pericolosità qualificata)».

Quanto al contenuto dell'obbligo si è precisato che esso concerne «a) tutte le variazioni nella entità e composizione del patrimonio (tanto attive quanto passive) che riguardino elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14; b) le variazioni intervenute nel corso di un anno, lì dove superino complessivamente la soglia di 10.329,14 euro. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Nel primo caso la comunicazione - al nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale - va operata entro trenta giorni dal fatto (intendendosi per tale il fatto generativo della singola variazione nella entità o composizione), mentre nella seconda ipotesi la scadenza dell'obbligo è fissata al 31 gennaio dell'anno successivo. Il monitoraggio sui "comportamenti patrimoniali" del soggetto già condannato per particolari reati (tra cui il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.) o destinatario di misura di prevenzione personale si estende per dieci anni, decorrenti dalla definitività dei provvedimenti giurisdizionali che hanno determinato lo *status*».

5.1. Inoltre, e più specificamente in relazione a quanto rileva per la presente decisione, si è affermato che «la *ratio* della disposizione è quella di permettere l'esercizio di un controllo patrimoniale più analitico e penetrante nei confronti di persone ritenute particolarmente pericolose (in rapporto all'evento giudiziario fondante l'obbligo), onde accertare per tempo se le variazioni dipendano o meno dall'eventuale svolgimento di attività illecite (v. Sez. 5, n. 13077 del 03/12/2015, dep. 2016, Artale, cit.). Dalla decisione giurisdizionale fondativa dello *status* deriverebbe - in altre parole - il fondamento razionale dell'obbligo comunicativo penalmente sanzionato, posto che il reato commesso (o l'accertamento della pericolosità in sede di procedura di prevenzione) concretizza una condizione di "latente pericolosità" che impone un periodo di osservazione ed una "particolare attenzione" verso le iniziative a contenuto patrimoniale del soggetto. La comunicazione rende, in tale chiave, possibile un tempestivo controllo circa la derivazione degli incrementi o circa la causale dei decrementi, a tutela del bene giuridico protetto, individuato nell'ordine pubblico (cfr. Sez. U, Stangolini, cit.)».

Si è evidenziato, poi, che «la collocazione sistematica delle disposizioni incriminatrici in testi di legge che hanno ad oggetto "principale" il sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali porta a ritenere sussistente una finalità "di fondo" che è ben stata esplicitata da Corte cost., ord. n. 675 del 1988 che ha legittimato la estensione ai "pericolosi generici" di alcune disposizioni preventive di tipo inibitorio e repressivo originariamente dettate nel settore della prevenzione antimafia, lì dove si è affermato che ciò "non appare irragionevole, essendovi la medesima ratio di impedire l'eventuale ingresso nel mercato di denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti"».

Questo controllo delle attività a contenuto patrimoniale esprime «una finalità preventiva, tesa ad assicurare il tempestivo controllo delle fonti da cui proviene il movimento finanziario e delle modalità della sua realizzazione. In caso di omessa comunicazione della variazione, se penalmente rilevante, il legislatore prevede una forma di confisca sanzionatoria, nel cui ambito non rileva — come si è detto — la eventuale dimostrazione di liceità dell'incremento patrimoniale: alla condanna segue, infatti, la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati».

Nella sentenza delle Sezioni Unite "Vitagliano" la natura del reato in argomento, in relazione al profilo dell'elemento soggettivo, è stata analizzata anche attraverso le decisioni della Corte costituzionale, iniziando con la sentenza n. 442 del 2001 - di inammissibilità della questione relativa all'art. 30 l. n. 646 del 1982 e di manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 31 l. cit. - nella quale si escludono profili di irragionevolezza della incriminazione, potendo il giudice «escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando sia

di per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione».

E' indicata la sentenza n. 81 del 2014 nella quale la Corte costituzionale «si sofferma sulla natura del reato e sulla intervenuta evoluzione del diritto vivente, in particolare prendendo atto del progressivo superamento - da parte della giurisprudenza di legittimità - della tesi del necessario "dolo di occultamento"», evidenziando che ciò rende «non più possibile - nel caso di omessa comunicazione di atti pubblici soggetti a registrazione - l'importazione delle considerazioni espresse con la decisione n. 442 del 2001, in precedenza ricordata, pur richiamandosi gli "indubbi profili di criticità" del paradigma punitivo oggetto dell'incidente di legittimità costituzionale, non superabili attraverso le prospettazioni - eccessivamente creative - del giudice remittente. Si tratta, dunque, di una decisione che lascia inalterato l'assetto legislativo e che si limita a constatare come la tesi della necessaria caratterizzazione del dolo in termini di specificità sia stata accantonata nel panorama giurisprudenziale».

5.2. La sentenza delle Sezioni Unite evidenzia poi le ricadute del principio di offensività della fattispecie incriminatrice alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 99 del 2017 della Corte costituzionale nella quale «[i]l Giudice delle leggi riferisce la *ratio* di tutela al bene giuridico dell'ordine pubblico, in chiave di potenziale attivazione di un doveroso controllo sulle cause della variazione, funzionalmente correlato alla condizione (di pericolosità) del soggetto cui è imposto il dovere comunicativo. Ciò posto, non viene ritenuto sussistente alcun *deficit* di ragionevolezza secondo il parametro della offensività «in astratto», atteso che «occorre un monitoraggio costante sui beni delle persone pericolose gravate dal legislatore dell'obbligo in questione; monitoraggio che non può essere assicurato dalla registrazione e dalla trascrizione degli atti che determinano le variazioni patrimoniali». Trattandosi, tuttavia, di reato di pericolo presunto, viene ribadito il necessario controllo del giudice sulla offensività della specifica condotta oggetto di giudizio giacché, «sempre che non si possa escludere il dolo, spetta [...] al giudice comune il compito di allineare il fatto oggetto del giudizio al canone dell'offensività "in concreto", in quanto compete a questo giudice verificare se la singola condotta, rappresentata nel caso in esame dalla omessa comunicazione, risulta assolutamente inidonea, avuto riguardo alla *ratio* della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità».

5.3. Peraltro, la sentenza delle Sezioni unite pone in rilievo che nelle decisioni richiamate, la Corte costituzionale muove dalla considerazione di base, secondo cui «la pericolosità soggettiva, derivante dal pregresso accertamento dello specifico reato (o della condizione di destinatario della misura di

prevenzione) è ciò che giustifica la previsione dell'obbligo comunicativo della variazione, che altrimenti risulterebbe non conforme ai principi costituzionali (cfr. sent. n. 354 del 2002, cit.)» risultando costituzionalmente legittima, la differenza di trattamento tra il comune cittadino, sul quale non grava il dovere di comunicazione dei propri movimenti economici superiori a una data soglia e il soggetto condannato per un reato di criminalità organizzata o attinto da una misura di prevenzione personale «atteso che l'obbligo di comunicazione — imposto solo al secondo — si ricollega alla pregressa manifestazione di pericolosità ed ha un contenuto potenzialmente "utile" a fini di tutela dell'ordine pubblico economico».

6. Ciò precisato, il Collegio ritiene che l'opzione esegetica abrogativa della fattispecie incriminatrice non sia conforme ai principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite, Vitagliano e nella giurisprudenza costituzionale richiamata anche alla luce delle ulteriori considerazioni di seguito sviluppate.

6.1. Va in primo luogo posto l'accento sulla natura dell'attenuante in parola.

Come affermato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, la "dissociazione cd. attuosa" è legata «non già al semplice contributo che intervenga in un quadro probatorio di per sé maturo, ma, oltre che alla dissociazione dal sodalizio criminoso, a una condotta attiva intesa ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ed alla prestazione di un concreto e significativo apporto alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi (cfr., *ex plurimis*, Cass. V 25 giugno 2008, n. 33373, Russo, RV 240994; Cass. I 29 gennaio 2008, n. 7160, Russo, RV 239306; Cass. I 13 dicembre 2006, n. 9276/2007, Cirillo, RV 236230).

Nella giurisprudenza di questa Corte si è specificato che l'esame del giudice in ordine alla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante della dissociazione, non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso, solo in relazione ai quali vengono in rilievo decisività e concretezza dell'apporto fornito, restando estraneo a tale esame il contributo offerto in altri procedimenti per vicende delittuose diverse. (Sez. 2, n. 46385 del 15/10/2021, Zizzo, Rv. 282439 - 02).

Ciò a cui il legislatore ha inteso dare rilievo mediante l'attenuante in esame è il valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 - 02).

Questa speciale attenuante che opera in caso di dissociazione si fonda sul dato dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata e, infatti, si è al riguardo

affermato che essa non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287 - 01 Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015, Ponticelli, Rv. 264756 - 01, Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010, dep. 2011, Casano, Rv. 249373 - 01), non venendo in rilievo alcun profilo soggettivo o motivazionale del dissociato.

6.2. Il riconoscimento dell'attenuante riconnesso al valido e significativo contributo offerto dal dissociato non incide, né si riflette sulla struttura del reato, anche solo aggravato, di criminalità organizzata, dalla cui condanna gli artt. 30 e 31 l. n. 646 del 1982, attraverso il richiamo ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., fanno derivare l'obbligo informativo.

L'elisione dell'aggravante produce i suoi significativi effetti sulla misura della pena, ma non determina la vanificazione del presupposto dell'obbligo informativo riconnesso, come evidenziato nella sentenza Vitagliano, alla esigenza di attuare il monitoraggio per un determinato arco temporale, delle attività a contenuto patrimoniale nella prospettiva del controllo delle fonti da cui origina il movimento finanziario e delle modalità della sua realizzazione, nei confronti dei soggetti condannati con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori attualmente descritto dall'art. 512-*bis* cod. pen.; b) o di soggetti già sottoposti, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

La matrice dell'attenuante risiede specificamente nella pregressa commissione di un delitto di quelli indicati, sicché dal suo riconoscimento non viene meno l'esigenza del monitoraggio delle movimentazioni economiche di soggetti, come nella specie, condannati per un reato di criminalità organizzata o attinti da una misura di prevenzione personale, esigenza ragionevolmente connessa, con finalità preventiva, alla pregressa manifestazione di pericolosità.

A fronte della necessità di tutelare tale esigenza, non è conferente l'argomentazione del Tribunale secondo il quale l'obbligo informativo, per effetto della elisione dell'aggravante, verrebbe meno corrispondentemente al venir meno della pericolosità quale conseguenza della dissociazione.

Per quanto si è evidenziato, rispetto alla *ratio* del reato di cui agli artt. 30 e 31 della l. n. 646 del 1982, considerata anche la natura oggettiva dell'attenuante, (nel senso che essa non può non essere riconosciuta nel caso di significativo e valido apporto del dissociato) e la componente utilitaristica della stessa, il profilo della pericolosità del dissociato resta neutro.

6.3. Del resto, non può non rilevarsi che la previsione di obblighi informativi in capo ai condannati per delitti di mafia trova una parallela previsione nell'art. 12 del decreto - legge del 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) che prevede impegni di trasparenza, anche di natura patrimoniale, nei confronti dei cd. collaboratori di giustizia (art.12, comma 2, lett. e, d.l. cit.).

6.4. Infine, e più in generale, questa Corte ha in più occasioni affermato, sia pure a diversi fini, che il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca all'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato (Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, P.g, Rv. 244340 - 01; Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv. 264208 - 01 con riferimento alla perseguibilità d'ufficio prevista per il reato aggravato; Sez. 2, n. 44408 del 05/10/2004, Formillo, Rv. 230327 - 01, con riferimento alla competenza funzionale del giudice).

Questa Corte ha, ad esempio, affermato che la condanna per un delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-*bis* ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 5675 del 23/01/2026, D'aguanno, Rv. 289429 - 01; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 - 01, principio affermato in relazione ad una fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.m. in proc. Chilelli, Rv. 253784 - 01; in relazione al delitto di rapina aggravata). Di conseguenza, il giudizio di equivalenza o di sub valenza dell'aggravante non incide sulla struttura del reato cui il legislatore ricollega, attraverso l'inserimento nel catalogo di cui all'art. 4-*bis* ord. pen, la patente di maggiore gravità.

Tale principio risulta affermato anche dalla Corte costituzionale che, in linea con la giurisprudenza di questa Corte - ha rilevato, con riferimento all'inserimento dell'art. 291-*ter* del d.P.R. n. 43 del 1973 tra i delitti elencati dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, che la presunzione di pericolosità, non può ritenersi superata dalla circostanza che l'aggravante è stata bilanciata dal giudice del merito con le attenuanti generiche, «dovendosi piuttosto ribadire quanto da questa Corte affermato nella sentenza n. 52 del 2020, e cioè che "la previsione di attenuanti [...] consente di adeguare la pena al caso concreto, ma

non riguarda necessariamente l'oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta", sicché la concessione dell'attenuante può dirsi rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre, nella logica dell'attuale art. 4-*bis*, comma 1-*ter*, ordin. penit., essa non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare a quel determinato delitto un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna» (sentenza n. 231 del 2021).

Di conseguenza, il riconoscimento della circostanza attenuante della "dissociazione attuosa" non muta la struttura del reato aggravato ai sensi dell'art. 416-*bis*.1, cod. pen., con la conseguenza che da essa non scaturisce alcun effetto capace di riflettersi sulla insussistenza del reato di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982, fermi gli ulteriori requisiti in punto di elemento soggettivo e di offensività in concreto della condotta.

7. Deve dunque affermarsi il principio di diritto: "il reato di cui agli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n.646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetti che risultino condannati per un delitto aggravato ai sensi dell'art. 416-*bis*.1. cod. pen., è configurabile anche quando in relazione a tale ultimo reato sia stata applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 416-*bis*.1, comma terzo, cod. pen. (già art. 8 d.l. n. 152 del 1991)".

8. Alla luce dell'enunciato principio di diritto e delle esposte argomentazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata.

8.1. Al giudizio di rinvio procederà, ex art. 569, comma 4, cod. proc.pen., la Corte d'appello di Venezia che, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, si atterrà al richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia.

Così è deciso, 16/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente